

DMAIL GROUP S.p.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Internal Dealing

Dmail Group S.p.A.
CODICE DI COMPORTAMENTO
Internal Dealing

INDICE

Premessa

1. Definizioni
2. Persone Rilevanti
3. Soggetto Preposto – Sostituto del Soggetto Preposto
4. Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto
5. Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto
6. Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione periodica al mercato
7. Modalità e termini della comunicazione periodica al mercato
8. Operazioni Significative soggette a comunicazione immediata al mercato
9. Modalità e termini della comunicazione immediata al mercato
10. *Blocking periods*
11. Comunicazione del Codice alle Persone Rilevanti ed accettazione del Codice
12. Trattamento dei dati personali
13. Modificazioni e integrazioni
14. Violazioni del Codice e procedure sanzionatorie
15. Disposizioni per le Principali Controllate
16. Entrata in vigore

PREMESSA

Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2.6.3 ss. del Regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dalla sezione IA.2.14 delle relative Istruzioni, il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. ha adottato il presente Codice di Comportamento diretto a disciplinare gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o dalle sue controllate.

La finalità del presente Codice di Comportamento è quella di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato relativamente ai comportamenti individuali – aventi ad oggetto i predetti strumenti finanziari – tenuti dalle Persone Rilevanti (come definite all'articolo 1), in ragione del loro potenziale accesso ad informazioni sulle prospettive della Società e delle sue controllate.

Alcune regole comportamentali previste dal presente Codice di Comportamento, vincolanti per i relativi destinatari, risultano essere più rigorose e restrittive rispetto a quelle emanate in materia da parte di Borsa Italiana S.p.A. e ciò allo scopo di perseguire al meglio la sopraesposta finalità di trasparenza ed omogeneità informativa.

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Codice, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo del Codice medesimo:

Borsa Italiana	la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.
Codice	il presente codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dmail Group in data 18/12/2002 ed eventualmente recepito dalle Principali Controllate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15.1; la Premessa e gli Allegati del Codice costituiscono parte integrante dello stesso
Controllate	le società direttamente e indirettamente controllate da Dmail Group ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico
Dmail Group	Dmail Group S.p.A., con sede legale in Pontassieve (FI), Località Le Sieci, Via Aretina n. 25
Informazioni Rilevanti	tutte le informazioni concernenti fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e delle Principali Controllate ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati nei Mercati Regolamentati
Mercati Regolamentati	i mercati regolamentati di cui agli articoli 63 e 67 del Testo Unico
NIS	il sistema telematico <i>Network Information System</i> organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di cui all'articolo 2.7 del Regolamento del Nuovo Mercato

Operazioni	le operazioni di cui all'articolo 4 del Codice
Operazioni Rilevanti	le Operazioni di cui all'articolo 6 del Codice
Operazioni Significative	le Operazioni di cui all'articolo 8 del Codice
Periodo di Riferimento	ciascun trimestre solare, per tale intendendosi ciascun periodo di tre mesi a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, e precisamente: (i) dal 1° gennaio al 31 marzo, (ii) dal 1° aprile al 30 giugno, (iii) dal 1° luglio al 30 settembre, (iv) dal 1° ottobre al 31 dicembre, di ciascun anno solare
Persone Rilevanti	i soggetti elencati all'articolo 2 del Codice i quali, in ragione dell'incarico ricoperto all'interno della Società o delle Principali Controllate, sono in grado di accedere ad Informazioni Rilevanti
Principali Controllate	ciascuna delle Controllate i cui ricavi siano superiori a Euro 5.000.000 (cinquemilioni). Ai fini di cui sopra, si tiene conto dei dati tratti dal bilancio di esercizio e dalla relazione semestrale della Controllata; per ricavi si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni
Regolamento del Nuovo Mercato	il regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana il 29 aprile 2002 e approvato dalla Consob con delibera n. 13655 del 9 luglio 2002 e successive modifiche e integrazioni
Società	Dmail Group S.p.A., con sede legale in Pontassieve (FI), Località Le Sieci, Via Aretina n. 25 (cfr. anche " Dmail Group ")
Soggetto Preposto	il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, avente le funzioni, gli obblighi e le responsabilità indicate all'articolo 3 del Codice
Sostituto del Soggetto Preposto	il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, che è tenuto a svolgere le funzioni del Soggetto Preposto in caso di sua assenza o impedimento, nonché le autonome funzioni di cui al punto 14.2 del Codice

Testo Unico

il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

2. Persone Rilevanti

Si considerano Persone Rilevanti agli effetti del presente Codice:

- a) gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e il *Finance Manager* di Dmail Group, nonché, ove nominati, i Direttori Generali della Società;
- b) gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, nonché, ove nominati, i Direttori Generali delle Principali Controllate.

3. SOGGETTO PREPOSTO – SOSTITUTO DEL SOGGETTO PREPOSTO

- 3.1 Il dott. Joaquim Ferreira Soares, Presidente di Dmail Group, svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 3.2.
- 3.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni: (i) ricezione delle informazioni trasmesse dalle Persone Rilevanti ai sensi degli articoli 4 e 5; (ii) gestione delle informazioni inviate dalle Persone Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ai sensi degli articoli 4, 5 e 11, ovvero trasmessa ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni comunicate dalle Persone Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 6 e 8; (iii) trasmissione delle informazioni al mercato con le modalità e nei termini di cui agli articoli 7 e 9; (iv) informativa alle Persone Rilevanti in ordine all'adozione del Codice, ed alle sue modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13.
- 3.3 In caso di assenza o di impedimento del Soggetto Preposto, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte da Gianluigi Viganò, Amministratore Delegato di Dmail Group, in qualità di Sostituto del Soggetto Preposto.

3.4 Il Soggetto Preposto e il Sostituto del Soggetto Preposto sono tenuti ad adempiere, con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta, gli obblighi previsti al presente Codice e sono assoggettati, in caso di inadempimento, alle sanzioni previste nell'articolo 14.

4. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

4.1 La Persona Rilevante è tenuta a comunicare al Soggetto Preposto le operazioni, a qualsiasi titolo effettuate e qualunque ne sia l'ammontare, aventi ad oggetto (le "**Operazioni**"):

- (i) strumenti finanziari quotati nei Mercati Regolamentati emessi dalla Società ovvero, se esistenti, dalle Controllate, ad eccezione delle obbligazioni non convertibili e delle obbligazioni convertibili in azioni di altra società;
- (ii) strumenti finanziari, anche non quotati nei Mercati Regolamentati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto (i) che precede;
- (iii) strumenti finanziari derivati, nonché *covered warrants*, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto (i) che precede, anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

Non si considerano in ogni caso come Operazioni rilevanti agli effetti del presente Codice, le operazioni di seguito elencate:

- operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la Persona Rilevante o i soggetti indicati al punto 4.2 assumano la posizione del prestatore, nonché operazioni aventi ad oggetto la costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla

facoltà di impartire istruzioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai punti 4.1(i), 4.1(ii) e 4.1(iii);

- operazioni compiute, anche per interposta persona o fiduciari, tra la Persona Rilevante e i soggetti di cui al punto 4.2, ovvero tra questi ultimi soggetti;
- operazioni a titolo gratuito.

4.2 Sono oggetto di comunicazione a cura della Persona Rilevante anche le Operazioni compiute dal coniuge non legalmente separato e dai figli minori, nonché fatte compiere per proprio conto da persone interposte, fiduciari o società controllate dalla Persona Rilevante ai sensi dell'articolo 93 Testo Unico.

4.3 La comunicazione di cui al presente articolo deve essere adempiuta dalla Persona Rilevante con le modalità e nei termini indicati all'articolo 5.

5. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

5.1 La comunicazione di cui all'articolo 4 da parte della Persona Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire senza indugio e comunque:

- (i) al più tardi entro 3 (tre) giorni di borsa aperta dalla conclusione dell'Operazione (a prescindere dalla data di regolamento della stessa) se si tratta di Operazione Rilevante di cui all'articolo 6;
- (ii) al più tardi entro il giorno di borsa aperta successivo alla conclusione dell'Operazione (a prescindere dalla data di regolamento della stessa) se si tratta di Operazione Significativa di cui all'articolo 8.

5.2 La comunicazione di cui all'articolo 4 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto del modello di cui all'Allegato 1 al presente Codice, debitamente compilato e sottoscritto dalla Persona Rilevante, con le seguenti modalità:

- a mezzo telefax al numero: (omissis)
 - nonché via e-mail all'indirizzo di posta elettronica:
(omissis)
 - con preavviso telefonico dell'invio al numero: (omissis)
- 5.3 Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro alla Persona Rilevante del ricevimento della comunicazione, mediante conferma telefonica ovvero via fax o via e-mail, rispettivamente, al numero o all'indirizzo indicato nella comunicazione stessa.
- 5.4 Nell'ipotesi in cui siano compiute nella stessa giornata più Operazioni riferibili alla stessa Persona Rilevante, questa dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del modello di cui all'Allegato 1 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni.

6. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE PERIODICA AL MERCATO

- 6.1 Il Soggetto Preposto comunica al mercato le Operazioni riferibili a ciascuna Persona Rilevante, effettuate nel singolo Periodo di Riferimento, il cui controvalore, singolarmente o cumulato con altre Operazioni compiute nello stesso Periodo di Riferimento e non precedentemente comunicate ai sensi dell'articolo 9, sia uguale o superiore a Euro 50.000 (le "**Operazioni Rilevanti**").
- 6.2 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente punto 6.1, si precisa che:
- (i) non si tiene conto delle:
 - Operazioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al punto 4.1(i) in esercizio del diritto di opzione spettante ai sensi dell'articolo 2441 c.c.;
 - Operazioni di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari di cui al punto 4.1(i) in esercizio di diritti di opzione attribuiti nell'ambito di piani di *stock option*;
 - (ii) si tiene conto tra l'altro delle:

- Operazioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al punto 4.1(i) in esercizio di obbligazioni convertibili, *warrant*, *covered warrant* e strumenti finanziari derivati;
 - Operazioni di vendita degli strumenti finanziari di cui al punto 4.1(i) rivenienti da contestuale esercizio di opzioni di sottoscrizione o acquisto attribuite nell'ambito di piani di *stock option*;
- (iii) il controvalore delle Operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le Operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello strumento finanziario interessato;
- (iv) il controvalore delle Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui ai punti 4.1(ii) e 4.1(iii) va computato con riferimento al cd. "controvalore nozionale", calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione dell'Operazione.

7. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE PERIODICA AL MERCATO

- 7.1 La comunicazione periodica al mercato delle Operazioni Rilevanti da parte del Soggetto Preposto, di cui all'articolo 6 che precede, deve avvenire entro 10 (dieci) giorni di borsa aperta a decorrere dalla chiusura di ogni Periodo di Riferimento, tramite invio, mediante NIS, del *filing model* disponibile sul NIS stesso.
- 7.2 Ai fini di attuare la massima trasparenza di cui in Premessa, Dmail Group pubblicherà le informazioni contenute nella comunicazione periodica sul proprio sito *Internet* www.dmailgroup.it nella sezione "Area Finanziaria".
- 7.3 Non sono oggetto di alcuna comunicazione ai sensi del presente articolo le Operazioni riferibili a ciascuna Persona Rilevante, effettuate nel Periodo di Riferimento, il cui controvalore,

singolarmente o cumulato con altre Operazioni compiute nello stesso Periodo di Riferimento e non precedentemente comunicate ai sensi dell'articolo 9, sia inferiore a Euro 50.000. Ai fini del presente punto, il controvalore di ciascuna Operazione è calcolato secondo i criteri di cui al punto 6.2.

8. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE SOGGETTE A COMUNICAZIONE IMMEDIATA AL MERCATO

- 8.1 Il Soggetto Preposto comunica al mercato le Operazioni riferibili a ciascuna Persona Rilevante, effettuate nel singolo Periodo di Riferimento, il cui controvalore, singolarmente o cumulato con altre Operazioni compiute nello stesso Periodo di Riferimento e non precedentemente comunicate ai sensi del presente articolo 9, sia uguale o superiore a Euro 250.000 (le “**Operazioni Significative**”).
- 8.2 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente punto 8.1, si applicano i criteri di cui al punto 6.2.

9. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE IMMEDIATA AL MERCATO

- 9.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 7, la comunicazione al mercato delle Operazioni Significative da parte del Soggetto Preposto ai sensi dell'articolo 8 deve avvenire non appena ricevuta la comunicazione *ex* articolo 4 dalla Persona Rilevante e comunque entro il più breve tempo possibile, tramite invio, mediante NIS, del *filing model* disponibile sul NIS stesso.
- 9.2 Ai fini di attuare la massima trasparenza di cui in Premessa, Dmail Group pubblicherà le informazioni contenute nella comunicazioni di cui al precedente punto 9.1 sul proprio sito *Internet* www.dmailgroup.it nella sezione “Area Finanziaria”.
- 9.3 La comunicazione delle Operazioni Significative non deve essere riportata nella comunicazione periodica di cui all'articolo 7.

10. BLOCKING PERIODS

10.1 È fatto divieto alle Persone Rilevanti ed ai soggetti di cui al punto 4.2 di compiere Operazioni nei seguenti periodi:

- (i) nei 30 (trenta) giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio di esercizio e della relazione semestrale della Società, nonché
- (ii) nei 15 (quindici) giorni antecedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle relazioni trimestrali della Società.

10.2 Il divieto di cui al precedente punto 10.1 non si applica alle Operazioni di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari di cui al punto 4.1(i) in esercizio di diritti di opzione attribuiti nell'ambito di piani di *stock option*, fermo restando il divieto di Operazioni di vendita sugli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio dei predetti diritti di opzione.

10.3 Il divieto di cui al presente articolo è derogabile esclusivamente in situazioni di eccezionale necessità soggettiva, adeguatamente motivata da parte dell'interessato. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo, tenuto conto dell'interesse della Società, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui l'Operazione sia a questi riferibile, la valutazione è rimessa all'Amministratore Delegato. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia anche Amministratore Delegato e l'Operazione sia a questi riferibile, la valutazione è rimessa all'Amministratore Esecutivo a ciò debitamente delegato.

11. COMUNICAZIONE DEL CODICE ALLE PERSONE RILEVANTI ED ACCETTAZIONE DEL CODICE

- 11.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta ad informare tutte le Persone Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione del Codice nonché dei conseguenti obblighi e responsabilità sulle stesse gravanti.
- 11.2 Entro 10 (dieci) giorni dall'adozione del presente Codice, il Soggetto Preposto deve consegnarne copia a tutte le Persone Rilevanti dipendenti della Società già in servizio o inviare alle medesime, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione dell'adozione del Codice e della disponibilità di copia dello stesso presso la sede della Società, nonché del loro onere di ritirarne copia. Al momento della consegna o del ritiro della copia, le Persone Rilevanti dipendenti saranno invitate a porre una sottoscrizione per accettazione su altra copia del Codice messa a disposizione dal Soggetto Preposto e conservata a cura del medesimo in apposito archivio.
- 11.3 Entro 15 (quindici) giorni dal recepimento del presente Codice da parte dei Consigli di Amministrazione delle Principali Controllate ai sensi dell'articolo 15.1, il Soggetto Preposto deve: (a) consegnarne copia a tutte le Persone Rilevanti dipendenti delle Principali Controllate già in servizio, ottenendo una sottoscrizione per accettazione su altra copia del Codice messa a disposizione dal Soggetto Preposto, oppure (b) inviare alle medesime due copie del Codice, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ultimo caso, le Persone Rilevanti dipendenti sono tenute ad inviare tempestivamente al Soggetto Preposto, presso la sede della Società, una copia del Codice sottoscritta per accettazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In entrambe le ipotesi, la copia sottoscritta per accettazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al punto 11.2.
- 11.4 Per realizzare la massima conoscibilità del Codice, la Società e le Principali Controllate curano l'affissione *ex* articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, in luogo accessibile a tutti i dipendenti,

dell'avviso che copia del Codice stesso è disponibile per la consultazione da parte delle Persone Rilevanti dipendenti presso la Direzione del Personale.

- 11.5 I dipendenti assunti successivamente all'adozione del presente Codice, se Persone Rilevanti, verranno informati, a cura del Direttore del Personale, degli obblighi e delle responsabilità sugli stessi gravanti per effetto del presente Codice. Copia del Codice deve essere allegata al contratto di lavoro e conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al punto 11.2.
- 11.6 Copia del presente Codice viene messa a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi della Società e delle Principali Controllate partecipanti alle riunioni dei Consigli di Amministrazione delle predette società in cui sono stati deliberati, rispettivamente, l'adozione e il recepimento del Codice ai sensi dell'articolo 15.1. I predetti Amministratori e Sindaci sono tenuti a far pervenire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia del Codice sottoscritta per accettazione. Detta copia verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al punto 11.2.
- 11.7 Agli Amministratori e ai Sindaci Effettivi della Società e delle Principali Controllate eventualmente assenti alle riunioni dei Consigli di Amministrazione di cui al precedente punto 11.6 verrà consegnata o inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del Soggetto Preposto, copia del relativo verbale con allegate due copie del presente Codice. I predetti Amministratori e Sindaci sono tenuti a consegnare o far pervenire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia del Codice sottoscritta per accettazione. Detta copia verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al punto 11.2.
- 11.8 Gli Amministratori e i Sindaci Effettivi della Società e delle Principali Controllate nominati successivamente all'adozione del Codice, ovvero al suo recepimento ai sensi dell'articolo 15.1,

saranno messi a conoscenza degli obblighi sugli stessi gravanti in forza del Codice medesimo contestualmente all'accettazione dell'incarico, che comporterà l'integrale accettazione del presente Codice. Una copia del Codice sottoscritta per accettazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al punto 11.2.

- 11.9 È fatto obbligo in capo ad ognuna delle Persone Rilevanti di mettere a disposizione del proprio coniuge non legalmente separato una copia del presente Codice, entro 2 (due) giorni dal ricevimento dello stesso.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Per le finalità di cui al presente Codice, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte di Dmail Group ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche. Le Persone Rilevanti sono tenute ad esprimere il proprio consenso, con le modalità indicate al successivo punto 12.2, al trattamento di tali dati personali, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, consistenti nelle sanzioni di cui all'articolo 14 del Codice;
- (d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (e) i diritti di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Allegato 2 al presente Codice);

(f) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare del responsabile e/o incaricato :

- titolare: Dmail Group S.p.A., con sede legale in Pontassieve (FI), Località le Sieci, Via Aretina n. 25;
- responsabile: Joaquim Ferreira Soares, presso Dmail Group S.p.A.;

12.2 Con l'accettazione delle condizioni e termini del presente Codice, ed in particolare con la sottoscrizione dello stesso per presa visione ed accettazione da parte della Persona Rilevante ai sensi dell'articolo 11 che precede, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

13. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

13.1 Il presente Codice sarà aggiornato ed integrato a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione di Dmail Group, e conseguentemente recepito dai Consigli di Amministrazione delle Principali Controllate, tenendo conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia, in conformità ai principi di massima trasparenza di cui in Premessa.

13.2 Le modifiche e/o integrazioni al presente Codice saranno comunicate alle Persone Rilevanti con le formalità indicate all'articolo 11.

14. VIOLAZIONI DEL CODICE E PROCEDURE SANZIONATORIE

14.1 Qualora una violazione delle disposizioni del presente Codice, a chiunque imputabile, comporti la mancata comunicazione al mercato di Operazioni Rilevanti e/o di Operazioni Significative, rilevabile sulla base delle risultanze del libro soci o di altre

informazioni comunque disponibili, il Soggetto Preposto informa immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione – ovvero, se la violazione è imputabile a quest’ultimo, l’Amministratore Delegato; ovvero, se la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato siano rivestite dallo stesso soggetto, al Presidente del Collegio Sindacale – in ordine alle circostanze della violazione riscontrata. Il Soggetto Preposto, dopo aver compiuto le opportune verifiche eventualmente richieste dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Delegato ovvero al Presidente del Collegio Sindacale, provvede a diffondere tempestivamente al mercato la comunicazione prevista dall’articolo 7 e/o dall’articolo 8. Contestualmente alla diffusione di detta comunicazione, la Società informa adeguatamente il mercato, mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il NIS, in merito alle circostanze che hanno condotto alla violazione del Codice.

- 14.2 Nel caso in cui la violazione di cui al precedente punto 14.1 sia imputabile al Soggetto Preposto, gli adempimenti ivi previsti sono effettuati dal Sostituto del Soggetto Preposto.
- 14.3 Per qualsiasi violazione alle previsioni del presente Codice da parte di un dipendente di Dmail Group, la Società si riserva di adottare sanzioni disciplinari nei suoi confronti secondo le modalità di seguito indicate:
- (i) in caso di violazione del presente Codice, la Società contesterà per iscritto al dipendente gli addebiti relativi alla ritenuta violazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il dipendente a replicare per iscritto alle contestazioni, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito (il “**Periodo di Contestazione**”);
 - (ii) ove, al termine del Periodo di Contestazione, Dmail Group ritenesse non sufficienti o fondate le argomentazioni offerte

dal dipendente a propria difesa, la stessa si riserva di adottare misure disciplinari, a propria discrezione, secondo la gravità della violazione riscontrata, e consistenti in una tra le seguenti: (a) richiamo verbale o scritto; (b) multa; ovvero (c) sospensione dal servizio;

(iii) reiterate, gravi violazioni delle previsioni del presente Codice da parte del dipendente costituiranno giusta causa di recesso dal rapporto contrattuale da parte di Dmail Group.

14.4 Per qualsiasi violazione alle previsioni del presente Codice da parte di un dipendente di una Principale Controllata, le sanzioni disciplinari di cui al punto 14.3 potranno essere adottate dalla Principale Controllata, con le modalità previste nel predetto punto 14.3.

14.5 Fermo quanto disposto nei precedenti punti del presente articolo, è fatto salvo il diritto della Società di rivalersi per ogni danno derivante in capo alla stessa da comportamenti posti in violazione delle norme del Codice.

15. DISPOSIZIONI PER LE PRINCIPALI CONTROLLATE

15.1 Ogni Principale Controllata è tenuta a recepire il presente Codice, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi nei termini di seguiti indicati:

- (i) qualora la società venga acquisita successivamente all'adozione del Codice, la delibera dovrà essere assunta entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui l'acquisizione sia divenuta efficace; ai fini del presente punto (i), per acquisizione si intende ogni operazione per effetto della quale Dmail Group acquisisca, direttamente o indirettamente, il controllo sulla Principale Controllata ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico;
- (ii) qualora la società, già Controllata, divenga Principale Controllata successivamente all'adozione del Codice, per

effetto del superamento del parametro indicato all'articolo 1, la delibera dovrà essere assunta entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio ovvero della relazione semestrale della Controllata da cui si è evinto il superamento del predetto parametro.

15.2 Le Principali Controllate sono altresì tenute a conformarsi alle istruzioni che la Società, per il tramite del Soggetto Preposto, riterrà opportuno impartire per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Codice.

16. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Codice entrano in vigore con efficacia cogente a far data dal 1° gennaio 2003.

Spettabile
D-Mail Group S.p.A.
Via Aretina n. 25
Località Le Sieci
50069 Pontassieve (FI)

Alla c.a. del Dott. Joaquim Ferriera Soares
Tel.: (omissis)
Fax: (omissis)
e-mail: (omissis)

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del Codice di Comportamento – *Internal Dealing*.

Si allega alla presente la comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del Codice di Comportamento - *Internal Dealing* (il "Codice") di Dmail Group S.p.A. composta da n. di pagine.

Si prega di dare riscontro del ricevimento della comunicazione in allegato *a mezzo conferma telefonica al numero*
via fax al numero.....
via e-mail all'indirizzo

Distinti saluti.

[firma del Dichiarante]

[data e luogo]

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CODICE

DICHIARANTE ¹		QUALIFICA ²	
PRESSO ³		DATA ⁴	

in caso di Operazioni di cui all'art. 4.1(i) del Codice compilare la tabella che segue

OPERAZIONE ⁵			
STRUMENTO FINANZIARIO ⁶			
EMESSO DA ⁷			Q ⁸
QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	CONTROVALORE ⁹
FONTE ¹⁰			

in caso di Operazioni di cui agli artt. 4.1(ii) e 4.1(iii) del Codice compilare la tabella che segue

OPERAZIONE ¹¹			
STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO ¹²			
CATEGORIA ¹³			
STRUMENTO FINANZIARIO SOTTOSTANTE ¹⁴			
INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO EFFETTIVO	PREZZO	QUANTITÀ	CONTROVALORE
INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)	PREZZO	QUANTITÀ	CONTROVALORE ¹⁵
CONDIZIONI ¹⁶			

Istruzioni per la compilazione del Modello per la comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Codice

- 1 Indicare nome e cognome della Persona Rilevante ("Dichiarante") che effettua la comunicazione
- 2 Indicare la qualifica rivestita dal Dichiarante tra quelle elencate nell'art. 2 del Codice
- 3 Indicare la società presso la quale il Dichiarante riveste la qualifica di cui al punto precedente
- 4 Indicare la data di conclusione dell'Operazione (a prescindere dalla data di regolamento della stessa)
- 5 Indicare la tipologia di Operazione che da origine alla comunicazione, utilizzando i codici sotto riportati:
 - A = acquisto
 - V = vendita
 - S = sottoscrizione
 - O = altro (in tal caso, specificare la tipologia di Operazione)
- 6 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'Operazione, utilizzando i codici sotto riportati:
 - AZO = azioni ordinarie
 - AZP = azioni privilegiate
 - AZR = azioni di risparmio
 - W = warrant
 - OBCV = obbligazioni convertibili
 - O = altro (in tal caso, specificare la tipologia di strumento finanziario)
- 7 Indicare la società emittente lo strumento finanziario oggetto dell'Operazione
- 8 Barrare la casella soltanto se lo strumento finanziario oggetto dell'Operazione è quotato presso un Mercato Regolamentato
- 9 Indicare il controvalore complessivo dell'Operazione
- 10 Indicare le modalità dell'Operazione:
 - transazione sul mercato
 - transazione fuori mercato
 - conversione di obbligazioni convertibili
 - esercizio di warrant

- esercizio di strumenti derivati
 - esercizio covered warrant
 - altro (in tal caso, descrivere le modalità dell'Operazione)
- 11 Indicare la tipologia di Operazione che da origine alla comunicazione, utilizzando i codici sotto riportati:
A = acquisto
V = vendita
O = altro (in tal caso, specificare la tipologia di Operazione)
- 12 Indicare la tipologia di strumento finanziario derivato oggetto dell'Operazione, utilizzando i codici sotto riportati:
OPZ = opzione
PR = premio
W = warrant
CW = covered warrant
O = altro (in tal caso, specificare la tipologia dello strumento finanziario derivato)
- 13 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato oggetto dell'Operazione, utilizzando i codici sotto riportati:
C = call
P = put
O = altro (in tal caso, specificare la categoria dello strumento finanziario derivato)
- 14 Indicare lo strumento finanziario sottostante il contratto derivato
- 15 Indicare il controvalore nozionale, calcolato secondo il criterio di cui all'art. 6.2(iv)
- 16 Specificare le principali condizioni dello strumento finanziario derivato (tra cui almeno: strike; scadenza; multiplo)

Legge 31 dicembre 1996 n. 675

(omissis)

Articolo 13. - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato su quanto indicato dall'articolo 7, comma 4, lettera a), b), e h);
 - c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - a) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al Comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

(omissis)